

Intestazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA	Vito	-	Presidente	-
Dott. PAZIENZA	Vittorio	-	Consigliere	-
Dott. NOVIELLO	Giuseppe	-	Consigliere	-
Dott. MAGRO	Maria Beatri	-	Consigliere	-
Dott. ZUNICA	Fabio	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TIZIO;

avverso l'ordinanza del 21-10-2022 del Tribunale di Alfa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona
del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso
per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del, il Tribunale del Riesame di Alfa dichiarava inammissibile l'appello cautelare proposto nell'interesse di TIZIO avverso l'ordinanza del, con cui il G.I.P. del Tribunale di Beta aveva disatteso la richiesta finalizzata alla revoca della misura degli arresti domiciliari in corso di esecuzione a suo carico.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale milanese, TIZIO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa contesta la declaratoria di inammissibilità dell'appello, osservando che, sul sito internet del Tribunale di Alfa, sono presenti due indirizzi p.e.c. riguardanti la dodicesima Sezione, ossia quella che si occupa dei riesami e degli appelli cautelari, ovvero: (Omissis) e (Omissis), non essendoci alcuna indicazione di preferenza di utilizzo tra le due p.e.c. ai fini del deposito degli atti. L'appello cautelare, spedito all'indirizzo (Omissis), non poteva dunque essere dichiarato inammissibile, e ciò senza considerare che, in ogni caso, il provvedimento del direttore generale dei servizi automatizzati del Ministero della Giustizia non prevede alcuna sanzione processuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. Risulta dalla documentazione allegata al ricorso che, effettivamente, sul sito internet del Tribunale di Alfa, sono presenti due indirizzi p.e.c. riguardanti la dodicesima Sezione, ovvero che si occupa dei riesami e degli appelli cautelari. Questi i due recapiti presenti sul sito: (Omissis) e (Omissis).

Ora, l'istanza di riesame è stata spedita telernaticamente al primo indirizzo, ossia (Omissis), per cui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza operata dal Tribunale del Riesame che ha validamente ricevuto l'atto appare illegittima; deve peraltro evidenziarsi che in tema questa Corte ha affermato (cfr. Sez. 5, n. 24953 del 10/05/2021, Rv. 281414) che, in tema di disciplina pandemica da Covid-19, nei procedimenti cautelari, non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la sua trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'Ufficio giudiziario diverso da quello indicato come abilitato dal provvedimento organizzativo del Presidente del tribunale, ma compreso nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC: degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto tale sanzione processuale è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e), del decreto legge citato esclusivamente in caso di utilizzo di indirizzi P.E.O di destinazione non ricompresi neppure nell'allegato del provvedimento direttoriale. Si è peraltro precisato, in un'ottica sostanziale e non meramente formale, che se pure i dirigenti degli uffici giudiziari ritengono di individuare, tra quelli loro assegnati dal provvedimento del Direttore DGSIA, degli indirizzi "dedicati" da destinare alla ricezione di talune categorie di atti, possibilità legittima, non vietata dal punto di vista normativo, tali disposizioni assumono valenza solo organizzativa interna, benché resa pubblica con modalità di comunicazione esterne da parte degli uffici, e non possono assurgere a disciplina integrativa di quella di legge in materia di deposito delle impugnazioni con valore legale, né tantomeno essere causa di inammissibilità, ai sensi del citato comma 6-sexies.

2. Pertanto, in conformità con le conclusioni del Procuratore generale, la ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendo disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Alfa per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale del Riesame di Alfa per l'ulteriore corso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 06 marzo 2023